

## IVA

---

### ***L'IVA sulla permuta intracomunitaria di beni***

di **Marco Peirolo**

La permuta è definita dall'art. 1552 c.c. come “*il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti, da un contraente all'altro*”.

Anche nell'ambito dei rapporti intracomunitari è possibile ricorrere allo schema negoziale della permuta quando le controparti, identificate ai fini IVA in Paesi UE diversi, intendono scambiarsi un bene con spedizione/trasporto al rispettivo destinatario.

Agli effetti dell'IVA, il contratto in esame non risulta espressamente disciplinato dal D.L. n. 331/1993, che definisce le regole applicabili alle operazioni intracomunitarie. In base, pertanto, alla disposizione generale di rinvio alle norme del D.P.R. n. 633/1972, contenuta nell'art. 56 del D.L. n. 331/1993, anche alle permutate intracomunitarie di beni si applica il **principio della tassazione separata**, previsto dall'art. 11, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972. In base a questa disposizione, “*le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate **in corrispettivo** di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, sono soggette all'imposta **separatamente** da quelle in corrispondenza delle quali sono effettuate*”.

Ne consegue che l'impresa nazionale effettua una **doppia operazione**, ossia:

- dal lato passivo, un **acquisto intracomunitario**, imponibile IVA ai sensi dell'art. 38 del D.L. n. 331/1993;
- dal lato attivo, una **cessione intracomunitaria**, non imponibile IVA ai sensi dell'art. 41 del D.L. n. 331/1993.

Entrambe le operazioni devono essere riepilogate, rispettivamente, nel **modello INTRA 2-bis** e nel **modello INTRA 1-bis**, da presentare entro il giorno 25 del mese successivo al periodo (mese o trimestre) di registrazione della fattura intracomunitaria della cessione e dell'acquisto.

Riguardo, in particolare, all'acquisto intracomunitario, l'art. 43, comma 1, del D.L. n. 331/1993

stabilisce che la base imponibile è determinata secondo le disposizioni contenute negli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. n. 633/1972.

Ciò significa che l'IVA è commisurata al **“valore normale” del bene acquistato**, poiché l'art. 13, comma 2, lett. d), del d.P.R. n. 633/1972, rimasto invariato a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 88/2009 (Comunitaria 2008), dispone che la base imponibile, per le permuta, è costituita dal **valore normale** del bene o del servizio che forma oggetto di ciascuna operazione.

La **definizione di “valore normale”** è contenuta nell'art. 14 del d.P.R. n. 633/1972, tale essendo “*l'intero importo che il cessionario o il committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione*”. Tuttavia, “*qualora non siano accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:*

a)  
*per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni;*

b)  
*per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi”.*

La determinazione della base imponibile delle permuta in funzione del valore normale si pone, tuttavia, in **contrasto con la normativa comunitaria**, così come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

I giudici comunitari hanno, infatti, affermato che, in base all'art. 80 della Direttiva IVA, il criterio del valore normale è applicabile esclusivamente alle **operazioni tra “soggetti collegati”**, cioè quando i beni sono ceduti o i servizi sono resi a destinatari con cui sussistono **legami familiari o altri stretti vincoli** personali, gestionali, di associazione, di proprietà, finanziari o giuridici, quali definiti dallo Stato membro (sent. 7 marzo 2013, causa C-19/12; sent. 19 dicembre 2012, causa C-549/11; sent. 26 aprile 2012, cause riunite C-621/10 e C-129/11).

La difformità rispetto alla disciplina comunitaria si estende ad un ulteriore profilo, sol considerando che – ad avviso dell'Amministrazione finanziaria – l'IVA è applicata sul **valore normale del bene ceduto o del servizio reso anziché del bene o servizio ricevuto** ([risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 2 ottobre 2009, n. 255](#)), quando invece, secondo la citata

giurisprudenza, il valore della prestazione coincide con quello della controprestazione, inteso come valore attribuito dal beneficiario, corrispondente alla somma di denaro che quest'ultimo sarebbe disposto a pagare per acquistare il bene/servizio.